

RISPOSTE AI QUESITI IN MATERIA DI SEGNALAZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI (Or.So.)

Invio della segnalazione

Nelle precedenti istruzioni era previsto l'obbligo di invio delle segnalazioni da parte della capogruppo per tutti gli intermediari appartenenti al gruppo. E' possibile continuare ad accentrare la segnalazione presso la capogruppo?

Le nuove istruzioni per la segnalazione degli organi sociali, in vigore dal 1° luglio 2011, prevedono la responsabilità della segnalazione direttamente in capo a ciascun intermediario vigilato, anche in caso di appartenenza dello stesso a un gruppo bancario. Tuttavia, la nuova procedura consente di conferire deleghe operative per la predisposizione e l'inoltro delle segnalazioni a soggetti terzi registrati in INFOSTAT (cfr. par. 2.1.3, 2.5 e 2.6 del Manuale d'uso per gli Intermediari segnalanti ¹); è pertanto possibile, in caso di gruppi vigilati (gruppi bancari e gruppi di SIM) optare per l'invio della segnalazione in via accentrata da parte della capogruppo o dell'*outsourcer*.

E' necessario che la firma digitale sul messaggio segnaletico sia apposta dal legale rappresentante dell'intermediario o è possibile delegare tale compito a un dipendente? In questo caso, quali formalità vanno osservate?

Il rappresentante legale dell'intermediario può delegare un altro soggetto a firmare digitalmente il messaggio della segnalazione degli organi sociali. Per il conferimento della delega si può fare riferimento alle disposizioni civilistiche in materia o alle prassi e delibere aziendali.

Per variare i dati anagrafici di un esponente (ad es. la provincia di residenza), occorre chiedere una modifica all'Anagrafe Soggetti?

Sì, la modifica va richiesta all'Anagrafe Soggetti con le modalità indicate nel Manuale (messaggio RNI o mail).

Titolari di funzioni aziendali rilevanti per la Vigilanza

Possono essere indicati titolari di funzioni aziendali non comprese nell'elenco previsto dalle Istruzioni?

I titolari di funzioni aziendali rilevanti per la Vigilanza, sono – ai sensi delle istruzioni emanate il 7 giugno 2011 in materia di segnalazioni degli organi sociali – i responsabili delle sole funzioni indicate: di *internal audit*, *risk management*, *compliance*, ufficio reclami e ufficio antiriciclaggio.

¹ Si riporta uno stralcio del par. 2.1.3. Manuale d'uso per gli Intermediari segnalanti (Attribuzione di deleghe operative): “Il Gestore può concedere deleghe operative ad altri utenti che le abbiano richieste, affinché possano collaborare alla produzione delle segnalazioni (anche non dipendenti dell'ente segnalante, es. appartenenti a centri servizi o altri intermediari del gruppo di appartenenza)”.

La richiesta di segnalare i titolari delle funzioni aziendali comporta la necessità per tutti gli intermediari di dotarsi delle strutture indicate nelle Istruzioni Or.So.?

Le istruzioni in materia di segnalazione degli organi sociali disciplinano unicamente le modalità tecniche e i termini di invio delle informazioni richieste e non modificano le pertinenti istruzioni di vigilanza o altre norme applicabili alle diverse categorie di intermediari vigilati. Si rinvia a queste ultime per individuare gli obblighi in capo ai vari intermediari in materia di costituzione di tali funzioni e di attribuzione delle responsabilità e titolarità.

E' possibile segnalare responsabili di funzioni non indicate dalle Istruzioni?

No, eventuali aggiunte saranno possibili solo a seguito di una modifica delle Istruzioni.

Quale data di decorrenza va indicata in caso di attribuzione di titolarità antecedente l'entrata in vigore delle nuove istruzioni?

Per quanto riguarda i titolari di funzioni aziendali designati prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, va convenzionalmente indicata la decorrenza dal 1° luglio 2011; date anteriori non sono accettate dalla procedura;

In assenza di una funzione istituita formalmente, la titolarità può essere indicata in capo a un esponente aziendale?

La segnalazione dei titolari di funzioni aziendali rilevanti per la Vigilanza va prodotta solo in presenza di una funzione organizzativa istituita formalmente; in assenza di una o più delle 5 funzioni previste (*internal audit, risk management, compliance, ufficio reclami, ufficio antiriciclaggio*), la relativa segnalazione non andrà effettuata. Qualora la funzione sia stata istituita, è possibile segnalare la carica di titolare della funzione in capo ad un esponente aziendale (ad es: consigliere privo di deleghe o consigliere indipendente).

In caso di esternalizzazione della funzione, il titolare da indicare è un dipendente dell'outsourcer, l'outsourcer medesimo oppure l'incaricato dell'intermediario che cura i rapporti con l'outsourcer?

La segnalazione va prodotta anche se una o più funzioni sono allocate presso entità esterne, quali società del gruppo di appartenenza, consulenti, fornitori di servizi. In questi casi va segnalato il titolare della funzione (la persona fisica dipendente dalla società terza) e non il nome della società

Con riferimento alle succursali di banche estere, quali figure vanno indicate?

Per le succursali di banche comunitarie, le funzioni sono normalmente in capo alla casa madre e quindi non vanno segnalate dalla succursale italiana ⁽²⁾. Per le succursali di banche extracomunitarie, trovano applicazione le norme che disciplinano le banche italiane e pertanto va prodotta la segnalazione dei titolari delle funzioni formalmente istituite.

Con riferimento alle banche in gestione straordinaria, va prodotta la segnalazione delle figure rilevanti per la Vigilanza?

Sì, fino all'avvio di una procedura di liquidazione va inviata la segnalazione Or.So. completa.

² In proposito, il Tit. VII, Cap. 2, sez. II.4.2 della Circolare 229 (Istruzioni di vigilanza per le banche) prevede espressamente che il Tit. IV, Cap. 11 (sistema dei controlli interni) si applichi unicamente per la parte relativa agli assegni e non per la parte dei controlli.

Indicazioni relative a particolari problematiche amministrative

Nel caso in cui siano presenti varie direzioni (ad es. direzione amministrativa, esecutiva, creditizia e finanziaria) vanno segnalati i relativi responsabili?

Sì, la segnalazione riguarda, tra l'altro, tutte le “persone che ricoprono funzioni di direzione”.

E' ancora valida la nota metodologica emanata dalla Banca d'Italia con riferimento al precedente “data-entry” (in esercizio fino al 15 giugno 2011)?

Sì, la nota emanata dalla Banca d'Italia con riferimento alla precedente procedura Or.So. conserva in linea generale validità nel mutato contesto segnaletico. Tenuto conto che tale nota, acclusa al precedente *data entry*, non è più disponibile sul sito web della Banca d'Italia, se ne riporta di seguito il testo adattato al nuovo impianto normativo e tecnico.

▪ *Data di nomina*

Nei casi in cui non vi sia coincidenza tra la data di nomina e l'effettiva decorrenza nella carica, andrà presa in considerazione la data di nomina per le cariche ricoperte negli organi amministrativi e di controllo, mentre per le nomine dei dirigenti andrà segnalata quale data di nomina quella di effettivo insediamento nella carica.

▪ *Rinnovo delle cariche*

Non è ammessa la sovrapposizione tra la data di cessazione e quella di nomina successiva. Pertanto, al momento della segnalazione del rinnovo andrà convenzionalmente anticipata di un giorno la data di cessazione della carica precedente.

▪ *Rinnovo annuale delle cariche*

Nelle ipotesi in cui le disposizioni statutarie prevedano per l'Amministratore delegato o per i componenti il Comitato esecutivo il rinnovo annuale - nell'ambito del triennio in cui gli stessi rivestono la carica di amministratori - non è necessario produrre ogni anno una specifica segnalazione ordinaria per il rinnovo della carica derivata; in questi casi si presume la conferma nel ruolo. Solo nell'ipotesi in cui - nell'ambito del triennio - un componente del comitato o l'amministratore delegato venga sostituito andrà prodotta un'apposita segnalazione.

▪ *Nomine da parte del Consiglio di amministrazione*

Quando a seguito di completo rinnovo dell'organo amministrativo da parte dell'Assemblea, vengano successivamente effettuate le nomine alle cariche amministrative di competenza del Consiglio stesso (Presidente, Vice Presidente, membri del Comitato esecutivo e Amministratore delegato), la relativa segnalazione ordinaria va prodotta secondo le seguenti modalità:

- a. qualora la riunione del Consiglio di amministrazione avvenga entro i 10 giorni successivi all'Assemblea che ha provveduto all'elezione del Consiglio andrà prodotta un'unica segnalazione ordinaria contenente le informazioni relative all'elezione sia del Consiglio di amministrazione da parte dell'Assemblea sia delle cariche all'interno dello stesso: per tutte le cariche in oggetto andrà indicata una medesima data di nomina, e precisamente la data di svolgimento dell'Assemblea che ha provveduto a nominare gli amministratori; risulterà differenziata - rispetto a coloro che rivestono la sola funzione di amministratori - solo l'indicazione dell'organo nominante (Assemblea o Consiglio di amministrazione) oltre, ovviamente, ai codici carica appositamente previsti per quegli amministratori investiti di ulteriori funzioni;
- b. in tutte le altre ipotesi, dopo l'Assemblea andrà prodotta una prima segnalazione (nei 20 giorni stabiliti dalle Istruzioni per la segnalazione degli organi sociali) concernente la sola nomina del

Consiglio di amministrazione, nonché un'ulteriore segnalazione ordinaria una volta effettuata la riunione del Consiglio di amministrazione che provvede alle nomine interne.

▪ *Subentro dei sindaci supplenti*

Nel caso di subentro nella carica di membro effettivo dell'organo di controllo da parte di un sindaco supplente andrà prodotta una segnalazione ordinaria con la quale viene chiusa la preesistente posizione (causale di cessazione "Mutamento di carica all'interno dell'ente"). Nel contempo andrà aperta una nuova posizione che fa riferimento all'incarico assunto nella quale per l'indicazione dell'organo nominante va utilizzato il relativo codice (Subentro del sindaco supplente) e, come data scadenza prevista, convenzionalmente il 31/12/9999. Sempre con causale "Mutamento di carica all'interno dell'ente" andrà comunicata la cessazione del subentro, sia nel caso di nomina di un nuovo sindaco effettivo, sia nel caso di conferma dello stesso sindaco subentrato. In ambedue le circostanze andrà riaperta una posizione (nomina a sindaco effettivo ovvero ripristino della carica di sindaco supplente) a carico del soggetto interessato con l'indicazione del reale organo nominante e la data di prevista scadenza della carica; la data di nomina segue la regola di carattere generale.

▪ *Cooptazione*

Qualora vengano cooptati uno o più membri del Consiglio di amministrazione, andrà prodotta una segnalazione ordinaria in cui andrà indicato quale organo nominante il consiglio stesso e, alla data scadenza prevista, andrà convenzionalmente indicato il 31/12/9999. Una volta cessato il periodo di cooptazione, a seguito della conferma nella carica di amministratore da parte dell'assemblea, dovrà essere effettuata una segnalazione per comunicare la cessazione del periodo di cooptazione (codice 190) nonché la nomina ad amministratore con le consuete modalità. Se il cooptato non viene confermato nella carica, verrà segnalata solo la chiusura del periodo di cooptazione.

▪ *Dimissioni*

Nel caso di dimissioni volontarie, andrà segnalata come data di cessazione quella a partire dalla quale non vengono più esercitate le funzioni, indipendentemente dall'accettazione delle dimissioni stesse.

Quesiti connessi al passaggio dalla vecchia alla nuova procedura Or.So.

Come vanno segnalati i casi per cui nella precedente procedura erano previste cariche "composte" (ad es. Amministratore e membro del Comitato Esecutivo)?

Quando una persona ricopre più cariche, allora va inviata una segnalazione distinta per ciascuna carica.

La segnalazione Or.So. va inviata anche dalle società di cartolarizzazione già iscritte all'elenco generale ex art. 106 e ora cancellate (provvedimento Banca d'Italia del 29/4/2011)?

No, le società di cartolarizzazione non sono più tenute ad inviare la segnalazione Or.So.

Vanno ancora prodotti i moduli cartacei AR1 e AR3?

No, la segnalazione Or.So. sostituisce il modulo AR-1 (cfr. Istruzioni della Banca d'Italia del 7/6/2011). Il mod. AR-3 era stato abolito a seguito del D.Lgs. 148 del 13/8/2010 e successive modifiche.